

L'IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE E STRAORDINARIA SULLE ATTIVITÀ SCUDATE E L'IMPOSTA PATRIMONIALE SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO (C.D. IVAFE)

di Polo Gianni

Premessa

Il c.d. "*Decreto Monti*" (d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 201) ha, con l'art. 19, introdotto nuove misure impositive sulle attività oggetto di emersione per effetto dei precedenti provvedimenti che hanno consentito il c.d. "*scudo fiscale*".

L'Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta con le misure attuative diramate dapprima con il provvedimento 14.2.2012, poi sostituito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5.6.2012 e, a completamento, con la CM 5.7.2012, n. 29/E.

Come noto, con i dd.l. 1.7.2009, n. 78 e 3.8.2009, n. 103, rispettivamente convertiti, con modificazioni, dalle leggi 3.8.2009, n. 102 e 3.10.2009, n. 141, è stata prevista una riedizione della normativa volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da parte di soggetti residenti in Italia (c.d. "*scudo fiscale-ter*"), permettendo, a tutti coloro che avevano esportato o detenuto all'estero capitali ed altre attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, di regolarizzare la propria posizione fiscale¹ con il pagamento di una misura notevolmente ridotta delle imposte che sarebbero state astrattamente dovute e senza applicazione di sanzioni.

È altrettanto noto come questo provvedimento di "sanatoria" abbia scatenato accese polemiche politiche ma anche sollecitato motivate riserve "tecnico-giuridiche" da parte di esperti del settore².

Forse per un ripensamento verso la modesta misura delle somme all'epoca stabilite per la cennata regolarizzazione, che mal si conciliavano in un periodo di grave crisi economica con il corretto comportamento a cui sarebbero comunque tenuti i contribuenti, con i decreti di che trattasi sono state introdotte queste forme di imposta di

bollo, curiosamente definite come "speciali", mentre in realtà, più che come "imposte d'atto", potevano più correttamente essere definite come un sorte di "imposta patrimoniale".

Sta di fatto che dette misure vengono applicate in relazione al c.d. "regime di riservatezza" che assiste le somme e i valori coperti dallo "scudo", almeno fino a quando il titolare lo intende mantenere o perché risulti necessario manifestare la loro natura a fronte di verifiche fiscali poste in essere dagli organi accertatori dell'Amministrazione finanziaria.

Sia detto, per inciso, che proprio mentre si scrivono queste pagine, è aperta la questione della compatibilità di questa "riservatezza"³ con gli obblighi che stanno entrando in vigore e che impongono alle banche e agli altri intermediari finanziari di comunicare all'Anagrafe tributaria e allo speciale ramo di essa, denominato "*Anagrafe dei rapporti*", l'ammontare dei "saldi" (e non più solo l'esistenza e la natura) di tutti i conti e i prodotti finanziari intrattenuti e detenuti con la loro clientela, ai sensi dell'art. 7, commi 7 ed 11, del d.P.R. 29.9.1973, n. 605, così come integrati dall'art. 11, comma secondo, del d.l. 6.12.2011, n. 201 (c.d. "*Decreto Salvalitalia*"), convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214.

Sull'argomento, si è recentemente pronunciata la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate⁴, osservando: *"(...) poiché i conti perverranno (saranno segnalati – N.d.A.) in maniera indistinta, appare coerente che nel flusso vengano inclusi anche i conti "scudati", correlati dalle informazioni richieste dai commi 2 e 3 dell'art. 11 del d.l. n. 201/2011, e, quindi, anche con l'evidenza degli importi dei saldi e dei totali dare e avere delle movimentazioni del periodo. Peraltro tale soluzione, oltre a risultare adeguata ai fini dell'elaborazione delle liste selettive in quanto pone i contribuenti tutti sullo stesso piano, non sembra incidere sul principio della riservatezza⁵, previsto dall'articolata disciplina dell'emersione delle attività detenute illecitamente all'estero, atteso che il trattamento delle informazioni "scudate" avviene tramite un algoritmo e senza alcun intervento umano"*.

Di converso, va osservato che anche agendo altrimenti, l'Amministrazione finanziaria avrebbe avuto ugualmente la possibilità di individuare i conti "scudati", per differenza, fra quelli comunicati ai fini dell'Anagrafe dei Rapporti (pur senza alcuna ulteriore specificazione, in osservanza a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la CM n. 18/E del 4.4.2007) e quelli non segnalati in seguito all'entrata in vigore del cit. d.l. n. 201/2001, ove si fosse preferito il mantenimento del regime della completa riservatezza.

Ci si domanda, quindi, in seguito a tali indicazioni, quanti saranno i contribuenti che saranno disposti ad assoggettarsi all'imposta speciale in oggetto per "mantenere" la segretezza di tali conti.

Corre tuttavia l'obbligo di notare che questi nuovi prelievi – introdotti per un evidente motivo di gettito e di quadratura dei conti pubblici in un periodo di gravissima crisi economica – si discostano alquanto da principi di equità.

Innanzitutto, indubitabilmente – *a posteriori* – è stata di fatto inasprita la misura dell'imposta un tempo prevista per la regolarizzazione delle attività illecitamente detenute all'estero – con le problematiche appena accennate in merito al riconosciuto beneficio dell'anonimato⁶ – a scapito del loro diritto all'affidamento.

Ma al di là di questa osservazione – atteso che le stesse agevolazioni connesse ai vari provvedimenti di "scudo fiscale" erano anch'esse, come tutti i provvedimenti di condono fiscale, quantomeno, "eticamente" discutibili – si osserva l'indubbia anomalia di ricondurre il prelievo in questione (per quanto riferito non a un "reddito presunto", come per lo scudo-ter, ma all'ammontare di un "capitale", al pari di un'imposta patrimoniale) ad un tributo, come quello sul bollo, essenzialmente "cartolare".

Se, come sembra, appare lecito individuare nel mantenimento del regime della segretezza il presupposto impositivo delle nuove imposte speciale e straordinaria di bollo, ci si può chiedere addirittura se le stesse siano costituzionalmente legittime, sia sotto il profilo del rispetto del principio della capacità contributiva (se sia legittimo, ossia, "tassare" questo diritto all'anonimato), sia sotto quello di uguaglianza (per valutare se sia stata introdotta un'ingiusta discriminazione tra un contribuente e l'altro, i quali finiscono per essere trattati diversamente nonostante abbiano il possesso di attività finanziarie di pari valore).

A prescindere da ciò, comunque, il cit. art. 19 del d.l. n. 201/2011 (peraltro modificato con l'art. 8 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214) ha istituito quattro nuovi tributi:

- **l'imposta di bollo speciale** sulle attività finanziarie "segretate", commi da 6 a 11;
- **l'imposta di bollo straordinaria**, dovuta per il solo anno 2012, sui prelievi e le dismissioni di

attività finanziarie segretate effettuati nel corso del 2011, fino al 6 dicembre (data di entrata in vigore di detto decreto), comma 12;

- l'imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all'estero (c.d. IVIE) – commi da 13 a 17 – che non interessa la presente trattazione;
- l'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE), commi da 12 a 22.

Commenteremo qui di seguito i primi due tributi, omettendo l'esame dei restanti che non rientrano nell'economia di questo lavoro.

Basti qui dire, per completezza, che con l'art. 1, comma 582, della legge 27.12.2013, n. 147 (*Legge di Stabilità per l'anno 2014*) l'aliquota applicabile ai fini della richiamata IVAFE sui prodotti finanziari legittimamente detenuti all'estero dalle sole persone fisiche residenti – prima prevista nella misura dell'**1,5 per mille** – è stata elevata al **2 per mille**, proprio al fine di equipararla a quanto previsto per la detenzione dei medesimi prodotti finanziari presso intermediari nazionali.

-
1. Cfr. sull'argomento CM 10.10.2009, n. 43.
 2. Al riguardo, vedi dello stesso Autore: *"Riflessioni su alcuni aspetti controversi della applicazione della normativa sul c.d. "Scudo fiscale-ter""*, in *Bollettino tributario* n. 21/2009, pag. 1598.
 3. Sugli effetti di ciò in merito ai previgenti obblighi di segnalazione alla c.d. "Anagrafe dei rapporti" dei conti e dei rapporti oggetto di "scudo fiscale", cfr. CM 4.4.2007, n. 18/E, commentata – anche in senso critico – dalla Circolare ABI, Serie tributaria, n. 8 del 17.4.2008 e Circolare Assogestioni del 5.4.2007. Si ricorda, tuttavia, che all'epoca l'Autorità garante dei dati personali riconobbe la legittimità dell'emanazione di un provvedimento di legge successivo che ben poteva prevedere la segnalazione di dati ancorché interessati dalla disciplina della riservatezza un tempo assicurata dallo scudo fiscale.
 4. Cfr. Nota del 9.8.2013, paragrafo 17.
 5. Anche se ciò appare in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 14, comma secondo, del d.l. n. 350/2001 e con quanto ulteriormente chiarito nella CM n. 43/E del 10.10.2009. Vedi anche Cass. pen. n. 32956/2013.
 6. Al riguardo, si segnalano come particolarmente incisive le note critiche formulate da Andreani G. – Giommoni F., *"Imposta di bollo sulle attività finanziarie scudate: valutazioni di convenienza"*, in *Corriere tributario* n. 10/2012, pag. 689.

L'imposta "speciale" di bollo annuale sulle attività c.d. "segretate" che sono state oggetto di "scudo fiscale"

Detta imposta è dovuta **annualmente** sulle sole attività segretate che sono state oggetto di operazione di emersione – c.d. "**scudo fiscale**" ai sensi degli artt. 12 e 15 del d.l. 25.9.2001, n. 350, convertito dalla legge 23.11.2001, n. 409¹ e dell'art. 13-*bis* del d.l. 1.7.2009, n. 78, convertito con la legge 3.8.2009, n. 102 – effettuate attraverso le procedure del **rimpatrio fisico** o **giuridico** (ossia senza materiale trasferimento dell'attività nel territorio italiano, ma tramite la collaborazione di un intermediario finanziario nazionale che formalmente si è assunto la custodia, deposito, amministrazione o gestione dell'attività "scudata")².

Tramite dette procedure le attività finanziarie sono state formalmente assunte in custodia, deposito, amministrazione o gestione presso gli intermediari finanziari abilitati nazionali. Le disposizioni fanno riferimento alle sole attività finanziarie oggetto di emersione, mentre sono escluse, dato l'espresso riferimento della norma, gli immobili situati all'estero che sono stati parimenti oggetto di "scudi fiscali" (soggetti, semmai, alla accennata **IVIE**), anche se non è del tutto chiaro se fra le attività finanziarie oggetto del nuovo tributo rientrano anche le partecipazioni detenute all'estero in società non quotate e i finanziamenti dei soci.

Sono pertanto escluse le operazioni di **regolarizzazione** (che sono state denunciate ma rimangono all'estero senza l'intermediazione di un soggetto nazionale) che non usufruiscono del regime di segretazione (che saranno semmai oggetto della nuova e diversa imposta patrimoniale prima accennata, denominata brevemente come **IVAFE**).

Non dovrebbero altresì rientrare nell'ambito di applicazione delle norme in esame le somme che sono state oggetto del c.d. "**rimpatrio al seguito**" (ovvero con trasferimento in Italia a cura dello stesso contribuente, attraverso il confine dello Stato), le quali non hanno beneficiato della segretazione, dato che per le stesse era prevista una apposita denuncia all'Agenzia delle Dogane.

Come è noto, la principale differenza tra la procedura di rimpatrio (compreso quello "giuridico"), rispetto a quella di regolarizzazione, atteneva proprio al regime di riservatezza che, nel primo caso, era assicurato dalla presentazione della apposita "**dichiarazione riservata**" all'intermediario finanziario interessato, mentre la seconda procedura non prevedeva l'anonimato, avendo ad oggetto attività che, pur rimanendo all'estero, dovevano essere denunciate all'Amministrazione finanziaria ai fini della loro tassazione.

Detta imposta è quindi applicabile esclusivamente nei confronti dei soggetti che potevano usufruire, ed hanno usufruito, delle disposizioni concernenti l'emersione delle attività finanziarie detenute all'estero in violazione della normativa sul c.d. "monitoraggio fiscale", ossia le **persone fisiche**, gli **enti non commerciali** e le **società semplici** ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nello Stato.

Pertanto, l'imposta è dovuta per le attività finanziarie ancora detenute in regime di riservatezza alla data del **31 dicembre di ciascun anno**.

Per il solo primo anno di applicazione (2011), l'imposta è stata determinata con riferimento alla data del **6 dicembre 2011**, data di entrata in vigore del decreto dispositivo.

A decorrere dal **1° gennaio 2012**, l'imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno usufruito del regime della **riservatezza**.

L'imposta speciale è dovuta dal soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata o dai suoi eredi nelle seguenti misure:

- aliquota del **10 per mille** per il **2011**;
- aliquota del **13,5 per mille** per il **2012**;
- aliquota del **4 per mille** per gli **anni successivi**.

Si noti che, almeno in riferimento al 2011, l'introduzione della nuova imposta speciale di bollo ha un discutibile effetto retroattivo, quando il contribuente non era nemmeno a conoscenza della possibilità di evitarla rinunciando alla riservatezza dei propri rapporti scudati (e subire al riguardo, semmai, solamente l'imposta straordinaria di cui al paragrafo successivo, in relazione ai prelievi e alle dismissioni effettuate in quell'anno).

In definitiva, comunque, a decorrere dal **1° gennaio 2012** occorre verificare:

- l'effettuazione di **prelievi** dai conti oggetto di "scudo fiscale", tempo per tempo, che comportano l'applicazione dell'imposta per il periodo per cui le somme stesse sono rimaste segretate;
- la **consistenza** al 31 dicembre dell'anno di riferimento (ivi compreso, come abbiamo visto, il 2011), per l'addebito dell'imposta commisurata alle somme che sono rimaste in regime di riservatezza per l'intero periodo annuale di riferimento.

Dal tenore letterale delle norme risulta che l'imposta di bollo speciale deve essere applicata al valore delle attività finanziarie ancora segretate al 31 dicembre di ogni anno e non dunque sul valore originario che è stato "scudato". Pertanto devono rientrare nella base imponibile anche i redditi che sono maturati negli anni di riferimento alle originarie attività "scudate", incrementandone il saldo, e che rimangono, al pari di queste, segretati.

Sono chiamati all'applicazione del tributo, come sostituti d'imposta, gli intermediari finanziari già specificamente individuati dall'art. 11, comma primo, lettera *b*), del cit. d.l. n. 350/2001 per l'applicazione delle norme sullo "scudo fiscale, ossia le banche, le società di intermediazione mobiliari, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, le Poste italiane S.p.a., residenti nello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Il provvedimento del 5.6.2012 ha stabilito che fra gli intermediari tenuti al versamento dell'imposta, previa ritenuta a carico della clientela interessata, sono ricomprese le imprese di assicurazione residenti nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza.

Gli adempimenti collegati al versamento delle imposte (compresa quella straordinaria) ricadono anche sulle imprese di assicurazione non residenti operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ove dette imprese – in presenza delle condizioni richieste dall'art. 3, comma 7, del d.m. 24.5.2012 – esercitino l'opzione per l'applicazione dell'imposta di bollo di cui all'art. 13, comma 2-ter, della tariffa 1 in modo virtuale tramite rappresentate fiscale e sempreché esercitino o abbiano esercitato l'opzione

di cui all'art. 26-ter, comma terzo, del d.P.R. n. 600/1973 riguardante l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale percepiti sulle polizze di assicurazione.

La perdita del regime di riservatezza – non solo a seguito di un prelievo da detto conto, ma anche perché il titolare ne ha dovuto manifestare l'esistenza agli organi che stavano effettuando nei suoi confronti una verifica fiscale, al fine di giustificare l'ammontare dei suoi cespiti – comporta l'applicazione del tributo *pro rata temporis* in riferimento al periodo dell'anno fino alla data dell'evento che fa venir meno l'effetto dell'"anonimato" ma, a decorrere dalla stessa data, fa venir meno il presupposto impositivo.

Per meglio dire, il regime della riservatezza può sostanzialmente **venire meno** in relazione principalmente a (con decorrenza dall'evento):

1) oltre ad un normale **prelievo**³ di denaro contante dal conto corrente secretato, va considerata anche per le attività finanziarie che godevano di tale regime e che risultano "**dismesse**" ossia, come chiarisce la cit. CM n. 29/E: "*qualora le somme (ricavate – N.d.A.) non vengano utilizzate per l'acquisto di altre attività che confluiscono nel rapporto secretato ovvero il corrispettivo delle cessioni non sia immesso nel medesimo rapporto*". Quindi le attività di che trattasi si considerano dismesse non solo nel caso in cui vengano, ad esempio, trasferite a titolo gratuito o cadano in successione, ma anche nel caso di cessione, permuta, conferimento, rimborso o riscatto o altra operazione di titolo realizzativo, se il relativo corrispettivo non viene immesso in un rapporto secretato;

2) **immissione** nel conto secretato di denaro o attività finanziarie che **non** sono state oggetto della procedura di emersione ed immissione nel conto secretato di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria derivanti dal denaro o dalle attività finanziarie rimpatriate (o da quelle acquisite attraverso il loro disinvestimento o attraverso l'investimento dei relativi redditi) **che non siano stati assoggettati a tassazione definitiva** (come avviene, ad esempio, per le partecipazioni c.d. "qualificate" che devono necessariamente confluire nella dichiarazione fiscale del contribuente) da parte dell'intermediario finanziario depositario o da altri intermediari sostituti d'imposta⁴;

3) **trasferimento** delle somme o delle attività finanziarie dal rapporto secretato ad altro identicamente intestato (in tali casi l'imposta di bollo speciale è dovuta fino alla data di esibizione all'intermediario finanziario della dichiarazione riservata a suo tempo prodotta per usufruire del c.d. "*scudo fiscale*"): – acceso presso altra banca o diverso intermediario finanziario su conto ordinario, senza il mantenimento della riservatezza; – su altro rapporto ordinario intrattenuto presso la stessa banca o intermediario (perdita della riservatezza limitatamente alle somme o attività finanziarie ivi trasferite);

4) **esibizione della dichiarazione riservata** agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria. Detta esibizione può avvenire in sede di accessi, ispezioni e verifiche o a seguito di avvisi di accertamento o di rettifica o di atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti a comparire, i questionari e le richieste previste dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso l'imposta di bollo speciale è dovuta fino alla data di esibizione della dichiarazione riservata agli organi di controllo. La banca o l'intermediario fiscale, per non applicare ulteriormente l'imposta sul rapporto mantenuto presso di loro, dovranno pertanto verificare l'esistenza della documentazione comprovante il controllo fiscale (ad esempio: copia dell'atto di accertamento). In proposito, la cit. CM n. 29/E conferma che gli intermediari, per poter applicare l'imposta *pro rata temporis*, devono essere

portati a conoscenza della data in cui il contribuente ha esibito la dichiarazione riservata per opporre gli effetti preclusivi ed estintivi della emersione; a tale scopo può essere considerata valida l'acquisizione della suddetta informazione in occasione della formale richiesta all'intermediario finanziario da parte degli Uffici della copia della dichiarazione riservata per il riscontro della sua autenticità. Per converso, non fanno venir meno il regime di riservatezza le eventuali indagini giudiziarie condotte dalla Magistratura nell'ambito dei procedimenti penali;

5) utilizzo delle attività finanziarie scudate a **garanzia nei confronti di terzi**, ossia a favore di soggetti diversi da chi ha presentato la dichiarazione riservata. Di converso, non si perde la riservatezza se il rapporto segreto è posto a garanzia di finanziamenti concessi allo stesso soggetto che ha posto in essere l'operazione di rimpatrio, come ad esempio accade quando il contribuente pone a garanzia di un finanziamento alla propria impresa individuale attività provenienti dallo scudo fiscale oppure quando il socio ottenga un finanziamento garantito da attività scudate e utilizzi il finanziamento per finanziare, a sua volta, la società⁵;

6) argomentando da quanto sostenuto dalla stessa Amministrazione finanziaria con la CM n. 24/E del 2002, il regime di riservatezza non si estende alle informazioni relative al soggetti diversi dal contribuente che ha eseguito il rimpatrio, come è ad esempio il caso di soggetti delegati alla movimentazione di conti segreti, dato il carattere personale della riservatezza. Pertanto, ai conti sui quali è conferita **procura** a operare ad un soggetto terzo non si applica il regime della riservatezza nei confronti del delegato, sicché il regime della riservatezza viene a cessare necessariamente anche nei confronti del delegante in caso di richiesta di informazioni finanziarie con riguardo al procuratore, ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e art. 51 del d.P.R. n. 633/1972⁶;

7) **immissione nel conto denaro riservato di nuova liquidità**⁷, fatta eccezione per proventi derivanti dagli investimenti scudati, se assoggettati a tassazione a titolo definitivo, come confermato dalla CM n. 29/E;

8) per quanto attiene ai **conti cointestati**, vanno evidenziate due diverse situazioni⁸:

– conti cointestati con soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione riservata: in tal caso il conto non può usufruire della segretezza neanche per eventuali richieste di informazioni riguardanti il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata;

– conti cointestati con soggetti che abbiano presentato la dichiarazione riservata: i soggetti che detengono disponibilità all'estero, in un conto cointestato ed effettuano l'operazione di emersione mediante la presentazione di autonome dichiarazioni riservate possono depositare tali disponibilità in un conto segreto cointestato, indipendentemente dalle modalità di trasferimento delle stesse (uno o più bonifici); in tal caso è assicurato il regime della riservatezza;

9) **prelievi volontari** a titolo definitivo di somme di denaro, come già sopra accennato al n. 1). Non costituiscono prelievi a tale riguardo quelli necessari per il pagamento di commissioni o delle imposte comunque collegate al rapporto scudato. Sono quindi ricompresi tra i prelievi volontari gli addebiti riferiti ad esempio al pagamento di bollettini postali, RID, assegni, F24. Non lo sono invece ad esempio gli addebiti di commissioni di gestione, dell'imposta speciale annuale in commento, dell'imposta di bollo "ordinaria" periodica sui conti correnti o sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Si ricorda che, secondo le istruzioni del Quadro SO del Modello 770/Ordinario, l'intermediario interessato deve comunicare all'Amministrazione finanziaria i prelievi di denaro che sono stati oggetto delle operazioni di emersione, compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o del deposito;

10) **cessione a titolo gratuito** delle attività di che trattasi, sia per atto fra vivi (donazione) che per trasferimento *mortis causa*. Vedremo appena di seguito come l'imposta si applichi in riferimento agli eredi;

11) espressa rinuncia da parte del cliente. In tal caso il cliente deve fornire all'intermediario un documento con cui comunica formalmente di rinunciare al regime di riservatezza⁹ e viene quindi richiesto che venga manifestato in forma scritta avente una data certa (anche con l'annullo "speciale" apposto presso gli uffici postali o con un contrassegno telematico che riproduce la data di emissione).

Al di fuori dei riportati casi, il regime di riservatezza viene invece **mantenuto**, ad esempio, nei seguenti casi:

- riporti, pronti contro termine e prestito titoli aventi ad oggetto i prodotti finanziari "scudati", in quanto si tratta di "prelievi" che non possono considerarsi effettuati a titolo definitivo;
- trasferimenti ad altri intermediari in regime di riservatezza che non riducono il relativo *plafond*¹⁰;
- trasferimento della residenza all'estero dopo aver esercitato lo "scudo", mantenendo il rapporto presso lo stesso intermediario finanziario nazionale;
- compensazione di plusvalenze ed altri redditi riferiti al rapporto segretato con minusvalenze riferibili ad altro rapporto. Il regime di riservatezza rimane applicabile alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle attività rientranti nel conto segretato anche nel caso in cui gli stessi siano stati oggetto di compensazione con minusvalenze realizzate nell'ambito di altri rapporti non segretati intrattenuti con il medesimo intermediario finanziario ed intestati al medesimo contribuente¹¹;
- immissione nei conti segretati di nuove attività finanziarie acquisite con l'utilizzo di denaro rimpatriato o derivante dall'alienazione o permuta delle altre attività finanziarie rimpatriate¹², in quanto : *"(...) il conto segretato può alimentarsi con i frutti degli strumenti finanziari in esso accolti, sia che si tratti di quelli originariamente rimpatriati ovvero di investimenti sostitutivi di tali strumenti"*, non essendo al contrario ammesse: *"né forme di alimentazione dall'esterno, attraverso il conferimento addizionale di nuove attività finanziarie, né l'inserimento di attività finanziarie acquisite mediante utilizzo di redditi che siano destinati a confluire nella dichiarazione dei redditi del contribuente"*¹³;
- non viene altresì meno il regime di riservatezza ai fini fiscali nemmeno con l'esecuzione di eventuali indagini giudiziarie condotte dalla magistratura inquirente nell'ambito di procedimenti penali (nei cui confronti, al contrario, non è opponibile il limite di segretezza connesso all'esperimento della procedura dello "scudo fiscale"¹⁴).

Dato che il regime della segretezza è connotato da una natura strettamente personale, riferibile al solo soggetto che ha effettuato a suo tempo l'operazione di rimpatrio, come è precisato nella cit. CM n. 29/2012, esso non è trasmissibile agli **eredi**, sicché l'imposta di bollo "speciale" è applicata nei loro confronti quando il *de cuius* sia deceduto dopo il 6 dicembre 2011.

L'imposta "straordinaria" di bollo (di cui al paragrafo successivo) è applicata nei confronti degli eredi qualora il donante o il *de cuius* abbiano effettuato prelievi nel periodo dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011 e che la donazione o la morte sia avvenuta successivamente a quest'ultima data.

Sempre con riferimento agli eredi, il d.m. 5.6.2012 chiarisce che l'imposta di bollo speciale annuale si applica nei confronti dei soggetti che abbiano ereditato da contribuenti che hanno usufruito del regime di riservatezza e siano deceduti **dopo** il 6 dicembre 2011.

Per converso, gli eredi di soggetti deceduti **fino** alla suddetta data, di entrata in vigore delle nuove disposizioni, **non** sono tenuti al versamento né della tassa speciale né di quella straordinaria (anche nel caso in cui il *de cuius* abbia effettuato prelievi a decorrere dal 1° gennaio 2011, considerato che evidentemente non si realizza in tal modo la finalità che la norma intendeva perseguire, consistente

nell'evitare artificiosi svuotamenti dei conti con l'intento di evitare il pagamento dell'imposta annuale)¹⁵.

Si noti, solo per inciso, che in base alle complesse regole che disciplinano la decadenza della possibilità di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria e tenendo presente che i benefici conseguenti all'adesione alla procedura dell'ultimo "scudo fiscale-ter" – principalmente consistenti nella preclusione dell'attività di accertamento tributario e contributivo fino alla concorrenza degli importi esposti nella dichiarazione riservata – coprono fino all'anno d'imposta 2008, la perdita dell'anonimato (e il conseguente obbligo di corrispondere la relativa imposta speciale di bollo, per l'ultima volta, solo *pro rata temporis* per il relativo periodo dell'anno) comporterebbe il rischio di accertamento solo fino al 31 dicembre 2013.

Infatti, non a caso, è stata prevista una aliquota d'imposta applicabile per l'anno 2012 (13,5 per mille) ben superiore (4 per mille) stabilita per gli anni successivi.

Si tenga però presente, ai fini della valutazione della "convenienza" o meno del mantenimento della situazione di segretezza (e conseguente pagamento dell'imposta speciale di bollo annuale), che se sussiste il rischio del raddoppio dei termini di accertamento, previsto nel caso di contestazione di notizie di evasione fiscale aventi rilevanza penale, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 per l'IVA, i redditi relativi all'anno 2008 potranno essere oggetto di rettifica fino al 31.12.2017 (ovviamente, a decrescere in riferimento ai periodi d'imposta precedenti al 2008).

La **base imponibile** dell'imposta è riferita all'ammontare delle somme di denaro o al valore di mercato delle attività finanziarie rendicontato dagli intermediari sulla base delle disposizioni di legge sulla "trasparenza" bancaria e finanziaria ovvero, in mancanza, al valore nominale o di rimborso, con riferimento alla data del prelievo/ perdita del regime di riservatezza.

Per le attività finanziarie che non presentino né un valore nominale né di rimborso, si deve tener conto del valore di acquisto.

È da ritenersi che l'imposta si applichi anche ai redditi di capitale (interessi, cedole, dividendi) accreditati sul conto segretato derivanti da attività rimpatriate che hanno alimentato i conti scudati.

In proposito, va però ricordato che l'accredito di redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria non assoggettati a tassazione definitiva determina, dalla data di accredito e per l'intero ammontare del conto corrente o del deposito titoli scudato, la perdita della segretezza¹⁶.

Per le **polizze di assicurazione**, mancando sia un valore di mercato sia un valore nominale, si assume il valore di rimborso al 31 dicembre di ciascun anno (o al 6 dicembre 2011 con riferimento all'imposta dovuta per tale anno) intendendo per esso il valore di riscatto alla data di riferimento o, per la frazione dell'anno in cui la polizza viene liquidata, il valore effettivamente rimborsato¹⁷.

Il riferimento al valore rendicontato dall'intermediario finanziario è un criterio introdotto con evidenti intenti e obiettivi di semplificazione.

Esso tuttavia incontra il rischio di determinare basi imponibili diverse a seconda della prassi seguita dallo stesso intermediario.

I criteri da utilizzare dovrebbero essere gli stessi ordinariamente adottati nelle comunicazioni alla clientela nel rispetto delle regole sulla trasparenza bancaria e finanziaria¹⁸.

Le attività che hanno perso la segretezza nel corso dell'anno vanno valorizzate alla data o alle date in cui si è verificato l'evento.

È opportuno sottolineare che per i prelievi effettuati dal 7 e il 31 dicembre 2011 l'imposta non è risultata dovuta, mentre si doveva corrispondere l'esaminata imposta speciale di bollo sul valore delle attività finanziarie detenute (ivi compreso il denaro contante) in regime di riservatezza con riferimento alla prevista data del 6 dicembre 2011.

1. Va altresì ricordata la procedura (c.d. "scudo fiscale-bis") contemplata dal d.l. 24.12.2002, n. 282, convertito dalla legge 21.2.2003, n. 27, anche se si è trattato di una semplice riapertura dei termini dell'emersione precedente, pur con una riformulazione delle aliquote applicabili.

2. Cfr. Circolare FEDERCASSE n. FL 11/12 del 4.7.2012; Circolare Assonime n. 11 del 10.5.2012, paragrafo 2.2; Circolare Ernst&Young n. 5 del 6.2.2012.

3. Si ricorda che anche le revoche di mandati fiduciari – cfr. Circolare Assofiduciaria n. COM/1999 del 13.9.1999 – sono considerate prelievi se le relative attività non sono trasferite, in regime di riservatezza, ad altro intermediario residente. Evidentemente, il termine "prelievo" non va riferito esclusivamente al denaro ma anche ad altre attività finanziarie.

4. Al riguardo, cfr. Circolare Assofiduciaria n. COM/2012/064 del 9.7.2012. 5. Cfr., argomentando, CM 13.3.2002, n. 24/E, paragrafo 6.

6. Cfr. Circolare ABI, Serie tributaria, n. 8 del 29.3.2002 e Circolare Assofiduciaria n. COM/2012/064 del 9.7.2012.7. Cfr. CM 1.10.2001, n. 85/E.

8. Cfr. cit. CM n. 24/2002. Al riguardo, vedi anche Circolare ABI, Serie tributaria, n. 8 del 2002. 9. Al riguardo, cfr. CCMM 6.2.2007, n. 10/E e 17.4.2009, n. 17/E.10. Cfr. cit. CCMM n. 24/E, paragrafo 6, e 29/E.

11. Cfr. cit. CM n. 24/E, paragrafo 6. 12. Cfr. CM 4.12.2001, n. 99/E.

13. Cfr. cit. Circolare ABI n. 8/2002.

14. Cfr., in tal senso, art. 14 del cit. d.l. n. 350/2001 che ricorda anche la possibilità di richiedere informazioni relative alle attività coperte dallo "scudo" in relazione ad accertamenti per finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge nonché per l'attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo ed antimafia.15. Cfr. al riguardo la cit. CM n. 29/E che riporta un pratico specchio delle varie ipotesi.16. In tal senso cfr. cit. CM n. 29/E, paragrafo 1.

17. Al riguardo, vedi anche Regolamento ISVAP 26.5.2010, n. 35.

18. Cfr. al riguardo provvedimento della Banca d'Italia 10.2.2011 e della CONSOB: art. 53 del "Regolamento del servizio di gestione di portafogli" e Regolamento n. 16190 del 29.10.2007.

Imposta di bollo straordinaria

Ai sensi del comma 12 dell'art. 19 del d.l. n. 201/2011 è dovuta un'imposta della misura del 10 per mille, con versamento da effettuarsi nel 2012, **una tantum** sulle attività finanziarie rimpatriate con i provvedimenti dello "scudo fiscale" e successivamente dismesse.

Si tratta quindi di un'imposta che va applicata sull'importo del prelievo a nulla rilevando la data in cui questo viene effettuato nell'arco temporale sopra specificato.

Il presupposto di tale imposta straordinaria è che, nel **periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011** (come chiarito dal provvedimento 5.6.2012), le attività rimpatriate siano state in tutto o in parte **prelevate** a qualsiasi titolo ed in via definitiva dal rapporto di conto corrente o di deposito, amministrazione o gestione titoli acceso per effetto della procedura di emersione, ovvero comunque **dismesse**.

È da intendersi quale **prelievo** la movimentazione in uscita di denaro o di attività finanziarie dal rapporto segretato effettuata a titolo definitivo, avvenuta nel periodo indicato per gli eventi già descritti nel precedente paragrafo.

L'imposta è applicata nei confronti degli **eredi** di contribuenti che hanno rimpatriato attività finanziarie usufruendo del regime della riservatezza qualora il *de cuius* abbia compiuto prelievi nel periodo tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011 e sia deceduto **successivamente** (e solamente) a quest'ultima data.

L'imposta straordinaria è comunque applicata in caso di trasferimento del conto segretato nel periodo dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011 presso altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza.

Per lo stesso periodo **non** è però dovuta la già descritta imposta di bollo speciale (ovviamente sui valori prelevati, mentre si applica, in relazione all'anno 2011, per l'eventuale rimanenza ancora segretata).

A differenza dell'imposta speciale, però, per la straordinaria non si applica il meccanismo del *pro rata temporis*, in quanto è comunque forfetizzata nella misura del 10 per mille indipendentemente dal periodo in cui ha operato la segretazione e non parametrata fino alla data del prelievo nell'ambito del periodo considerato.

Va peraltro segnalato che, accogliendo le richieste degli intermediari nell'ottica di una semplificazione nella raccolta dei dati relativi agli scudi fiscali succedutisi nel tempo, il provvedimento del 5.6.2012 ha – come abbiamo visto – circoscritto l'applicabilità dell'imposta straordinaria alle sole attività prelevate o dismesse nel corso del 2011, fino al 6 dicembre di quell'anno, esentando così quelle che dovevano o avevano perso il regime della riservatezza negli anni precedenti, cosa che era invece controversa prima della formulazione di detta precisazione.

Come per l'imposta speciale annuale, quella straordinaria è riferita all'ammontare delle somme di denaro e al valore di mercato dei prodotti finanziari rendicontato dagli intermediari finanziari sulla base di disposizioni di legge sulla trasparenza o, in mancanza, al valore nominale o di rimborso, con riferimento alla data del prelievo/ perdita del regime di riservatezza.

Per le attività finanziarie che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, si deve tener conto del valore d'acquisto.

Obblighi degli intermediari finanziari per l'applicazione e il versamento delle imposte speciale e straordinaria di bollo

Gli intermediari finanziari specificatamente individuati dall'art. 11, comma 1, lettera *b*), del cit. d.l. n. 350/2001 provvedono a trattenere l'imposta di bollo speciale annuale e l'imposta straordinaria sui prelievi dallo stesso conto segretato del soggetto che ha effettuato l'emersione o devono ricevere la relativa provvista dallo stesso contribuente.

Trattasi, in particolare, di banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio¹, società fiduciarie, agenti di cambio e Poste Italiane S.p.a., residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Sono compresi tra gli intermediari, a questi fini, le imprese di assicurazione residenti nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza.

Le banche e gli altri intermediari finanziari provvedono a trattenere l'imposta di bollo speciale annuale e l'imposta straordinaria sui prelievi dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione:

- **prioritariamente** dal conto corrente segretato;
- **successivamente** dai conti comunque riconducibili all'investitore, in quanto identicamente intestati. Ne deriva che, se il soggetto che ha effettuato l'emersione è anche intestatario di conti (non secretati) in cui egli figura come cointestatario, l'intermediario dovrà essere espressamente autorizzato – anche dall'altro titolare, in caso di operatività con firma congiunta – per il prelevamento della provvista da tale conto;
- devono in tal senso essere **esclusi**, e quindi considerati come non riconducibili all'investitore, sia i conti per i quali l'interessato è munito della sola procura, sia quelli cointestati con altri soggetti (se non implicati nella segretezza);
- ricevono **provvista** dallo stesso contribuente, in caso di incapienza dei conti interessati. In particolare, il contribuente può fornire la provvista anche mediante l'autorizzazione al prelievo della somma dovuta da un conto ordinario detenuto presso altro intermediario ovvero mediante versamento sul conto segretato della somma necessaria al pagamento delle imposte senza che quest'ultima operazione – si ritiene² – comporti il venir meno del regime della riservatezza.

Quindi, in presenza di conti scudati "capianti" l'intermediario è tenuto ad effettuare il prelievo dell'imposta a prescindere dall'assenso del cliente. Dovrebbe infatti escludersi la possibilità, in capo al cliente, di rifiuto al pagamento del bollo in presenza di conti capienti detenuti presso lo stesso intermediario.

Si sottolinea che tale adempimento rappresenta un **obbligo** per l'intermediario e non una sua mera facoltà, come emerge dal fatto che sono state previste specifiche sanzioni in caso di omesso o tardivo versamento, come vedremo in seguito, a carico dello stesso, che assume in tal modo la veste di "sostituto d'imposta".

L'imposta va determinata e trattenuta dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta o al **termine del periodo di secretazione** (c.d. "calcolo pro rata temporis"), sicché il d.m. 5.6.2012 espressamente obbliga l'intermediario, fra l'altro, a trattenere l'imposta anche in caso di chiusura del

conto segretato prima del 16 luglio di ogni anno che, come vedremo, rappresenta la scadenza annuale per il versamento dell'imposta speciale di bollo dovuta, riferita al periodo d'imposta precedente.

L'intermediario pertanto non è tenuto a raccogliere alcuna preventiva autorizzazione di addebito relativa a tali imposte. Del resto, nel caso in cui il contribuente – anche in presenza della necessaria liquidità sul conto corrente scudato – non intenda per una qualsiasi “questione di principio” versare il tributo, deve essere comunque informato delle conseguenze derivanti dalla sua scelta che – in tale ipotesi e per trovare anche una compatibilità con i descritti “obblighi” posti in capo all'intermediario finanziario

– deve essere opportunamente formalizzata per tutelare la posizione dell'intermediario che, comunque, successivamente sarà tenuto alla segnalazione nominativa del contribuente con i conseguenti aspetti sanzionatori previsti a carico del cliente, oltre alla perdita dell'“anonimato” fino a quel punto goduta.

Qualora i predetti **conti non siano capienti** la provvista, come abbiamo visto, può essere fornita altrimenti dal contribuente.

Nel caso in cui i conti siano **parzialmente capienti** ed il cliente non fornisca la differenza l'imposta non potrà essere prelevata e il soggetto risulterà inadempiente per l'intero, con conseguente segnalazione all'Agenzia delle Entrate, come di seguito specificato.

È altresì possibile concludere che:

- se alla data in cui deve essere versata l'imposta straordinaria o speciale il cliente detiene conti correnti presso l'intermediario, questo è obbligato ad effettuare il prelievo e il versamento, pena l'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni previste a carico dei sostituti d'imposta per l'omesso versamento delle ritenute, come di seguito meglio indicato;
- è da ritenersi che l'obbligo di prelievo sussista solo se i conti sono capienti per l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta. Nessun prelievo e successivo versamento andrà eseguito nel caso in cui il conto sia solo parzialmente capiente. Coerentemente, si ritiene che – se il conto è capiente solo ai fini del versamento di una delle due imposte, ad esempio, quella straordinaria – vada versata integralmente solo l'imposta per la quale esista capienza, non l'altra;
- l'intermediario **non è abilitato a disinvestire attività finanziarie** atte a costituire la provvista senza il consenso del cliente, senza preventiva ed espressa autorizzazione dello stesso. L'effettuazione dei disinvestimenti, pertanto, è circoscritta solo a casi specifici e, si ritiene, in relazione al pagamento dell'imposta di bollo “ordinaria” dovuta sugli stessi rapporti³. Non pare quindi rientri fra le norme relative all'applicazione dell'imposta di bollo speciale e straordinaria di che trattasi.

Su queste considerazioni il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate del 5.6.2012 risulta, invero, più esaustivo dell'analogo provvedimento del 14.2.2012, che fornisce le seguenti indicazioni in merito ai necessari adempimenti nel caso di **trasferimento del rapporto segretato** fra diversi intermediari finanziari, peraltro confermate dalla CM n. 29/E del 5.7.2012, con apposite tabelle esplicative:

- nell'ipotesi in cui il contribuente detenga il rapporto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura di rimpatrio delle attività finanziarie, detto intermediario è tenuto a prelevare l'imposta di bollo speciale annuale e l'eventuale imposta straordinaria sui prelievi;

- se il contribuente ha provveduto a trasferire il rapporto segreto presso un altro intermediario nel corso del 2011, l'intermediario presso cui il rapporto risultava detenuto al 6 dicembre 2011 è tenuto all'applicazione e al versamento dell'imposta speciale relativa al 2011;
- in tale ipotesi, l'imposta straordinaria sui prelievi eventualmente effettuati in quell'anno è applicata e versata dall'intermediario presso il quale detti prelievi sono stati effettuati;

- nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta successivo il rapporto segreto venga trasferito ad altro intermediario mantenendo il regime di riservatezza, l'intermediario presso cui il rapporto è detenuto il 31 dicembre di ciascun anno è tenuto all'applicazione e al versamento dell'imposta speciale;
- nell'ipotesi di trasferimento segreto nel periodo dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011 presso un diverso intermediario senza mantenere il regime di riservatezza, l'imposta di bollo speciale non è risultata dovuta. Come già osservato, nel tener conto che detto trasferimento è equiparabile ad un prelievo, l'intermediario presso il quale il contribuente deteneva il rapporto segreto è tenuto a trattenere l'imposta straordinaria sui prelievi da eventuali conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o a riceverne provvista (pena segnalazione dell'inadempimento);
- nell'ipotesi di trasferimento (con perdita del regime di riservatezza) intervenuto nel 2012, ovvero nei periodi d'imposta successivi, l'imposta di bollo speciale è dovuta per il periodo di tempo in cui si è usufruito del periodo della riservatezza. In tal caso, l'intermediario presso cui il contribuente deteneva il rapporto segreto trattiene l'imposta dalla somma da trasferire o comunque riceve la provvista dal contribuente.

Il principio di base è, quindi, il seguente: l'imposta di bollo speciale (al pari di quanto è avvenuto per l'imposta straordinaria) è dovuta dall'intermediario presso il quale è aperto il conto segreto alla data di riferimento (31 dicembre di ogni anno, oppure in corso d'anno nel caso di perdita della segretezza), anche se al momento del versamento le attività finanziarie in oggetto non risultavano più presenti.

Da ciò deriva che l'intermediario, prima di procedere al trasferimento, sia tenuto a trattenere l'ammontare dell'imposta dalle disponibilità eventualmente esistenti, e solo in mancanza debba richiedere la provvista al contribuente o segnalare i suoi dati all'Amministrazione finanziaria.

Una tematica di particolare rilevanza, anche sotto il profilo operativo, è costituita dai **rapporti fiduciari**, soggetti alle imposte di che trattasi, detenuti in Italia presso le banche dalle società fiduciarie per i quali si pone il problema di una corretta applicazione dell'obbligazione tributaria, dato che le disposizioni vigenti stabiliscono che l'imposta di bollo speciale è determinata al netto di quella ordinaria pagata sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari, il che impone uno scambio di informazioni tra tali intermediari finanziari.

Gli adempimenti necessari al pagamento dell'imposta potrebbero trovare una soluzione in un accordo in base al quale la società fiduciaria affida alla banca le attività relative al calcolo dell'imponibile, all'applicazione dell'imposta di bollo speciale, all'addebito dei conti fiduciari e all'accredito degli importi incassati su un conto intestato alla società fiduciaria per il riversamento all'Erario, nonché alla successiva attività di rendicontazione alla società fiduciaria da effettuarsi posizione per posizione.

In vigore del siffatto accordo, la banca addebita i conti fiduciari che presentano capienza per il pagamento delle imposte e la società fiduciaria provvede a riversare all'Erario, nei termini di legge, le somme addebitate sui conti fiduciarie e affluite sui propri conti appositamente accesi.

La banca assicura alla società fiduciaria il corretto e regolare inserimento in procedura dello stato di pagato o non pagato, riferito a ciascuna posizione fiduciaria, e provvede, di conseguenza, a fornire alla società fiduciaria la necessaria rendicontazione, mediante gli strumenti informatici ritenuti più idonei, con riferimento a ciascuna delle posizioni fiduciarie interessate al pagamento dell'imposta di bollo speciale e straordinaria specificando, in particolare, se sul rapporto oggetto di intestazione fiduciaria siano stati addebitati gli importi dovuti.

Considerato che ciascun intermediario è tenuto a segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali non è stato possibile procedere all'addebito delle imposte o che non hanno fornito la provvista, la società fiduciaria farà affidamento sull'attività della banca al fine di assolvere gli obblighi di sostituto d'imposta, senza per questo dovere comunicare alla banca i nominativi dei propri fiducianti, ma avvalendosi degli appositi codici già inseriti nei singoli rapporti fiduciarci al momento dell'accensione.

Con l'individuazione, tramite tali codici, dei nominativi dei fiducianti – operazione che verrà ovviamente effettuata dalla società fiduciaria – quest'ultima sarà in grado di adempiere alla successiva indicazione nel proprio modello 770/Ordinario dei nominativi dei propri fiducianti per i quali non è stato possibile riscuotere le imposte.

Diverso è il caso dei rapporti fiduciarci detenuti all'estero dalle società fiduciarie (che sono stati oggetto del c.d. "rimpatrio giuridico"), dato che per tali rapporti gli adempimenti richiesti per il pagamento delle imposte di bollo in esame sono tutti a carico della società fiduciaria italiana che deve:

- effettuare il calcolo dell'imponibile e dell'imposta a carico del fiduciante;
- richiedere all'intermediario estero l'addebito dei conti fiduciarci interessati e l'accredito degli importi addebitati sul conto intestato alla società fiduciaria appositamente acceso allo scopo;
- riversare all'Erario, nei termini di legge, le imposte addebitate ai contribuenti;
- effettuare, posizione per posizione, l'attività di rendicontazione al fine di essere in grado di segnalare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei fiducianti per i quali non è stato possibile assolvere l'imposta dovuta.

Gli intermediari finanziari interessati segnaleranno – come già accennato – tramite il proprio **modello 770 Ordinario, quadro SO⁴**, a partire da quello da presentare nel 2013, relativo all'anno d'imposta 2012⁵:

- i dati complessivi dei versamenti delle imposte versate, distinguendo quelle effettuate a titolo di imposta di bollo speciale da quella straordinaria, ma senza cioè l'indicazione, come ovvio, dei dati identificativi dei clienti incisi dal prelievo, atteso il perdurante mantenimento del relativo regime di riservatezza;
- i contribuenti nei confronti dei quali non è stato possibile applicare le cennate imposte, per la verificata incapienza, anche parziale, dei conti comunque riconducibili al contribuente e in mancanza di fornitura della provvista necessaria da parte dello stesso. Per questi ultimi, l'Agenzia delle Entrate procederà d'iniziativa all'iscrizione a ruolo⁶ degli importi non versati, con la **sanzione** pari al 100% dell'importo non versato⁷ e relativi interessi, computati a partire dal 16 luglio di ciascun anno. Al riguardo va altresì osservato che, in seguito all'esposta segnalazione da parte dell'intermediario, il cliente perde il regime della segretezza e viene meno, quindi, anche il presupposto per l'applicazione dell'imposta di bollo speciale sui propri rapporti della specie per gli anni successivi;
- in capo agli intermediari eventualmente inadempienti sono invece applicabili le sanzioni ordinarie contemplate dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 previste per i sostituti d'imposta nel caso di mancato

o ritardato versamento dell'imposta di cui si aveva la disponibilità o in caso di omessa o ritardata segnalazione nel predetto modello di dichiarazione (di cui all'art. 2 dello stesso d.lgs. n. 471/1997), possibilmente riducibili aderendo al procedimento del c.d. "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.

Riguardo a quest'ultimo punto, stante il tenore letterale del provvedimento 5.6.2012 in riferimento agli aspetti sanzionatori per gli intermediari, l'intermediario che pur disponendo della provvista non effettua in tutto o in parte il versamento dell'imposta oppure lo effettua, ma oltre il termine previsto, debba scontare la sola **sanzione per omesso versamento** (pari al 30% di detta imposta) della ritenuta e non anche quella (pari al 20%) per omesso prelievo.

In proposito alla possibilità di intraprendere tempestivamente, da parte dell'intermediario, un possibile ravvedimento operoso, sempre prima – beninteso – di una contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, si noti che in materia di adempimenti dei sostituti d'imposta sussistono disposizioni specifiche⁸.

Invero, ai sensi del quarto comma dell'art. 34 della legge 23.12.2000, n. 388:

*"Se le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ovvero, pari a **un decimo** della sanzione ordinariamente prevista – N.d.A.), qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute ed imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta".*

Orbene, come già indicato in passato dalla stessa Agenzia delle Entrate, per l'imposta straordinaria di emersione di cui all'art. 13-bis del cit. d.l. n. 78/2009 (di cui al relativo "scudo fiscale-ter") – cui si potrebbero accumulare anche l'imposta speciale di bollo e quella straordinaria di che trattasi, atteso che ad esse si applicano, almeno per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e il contenzioso le disposizioni previste in materia di imposte dirette, ai sensi dell'ultimo comma del punto 3.3 del provvedimento 5.6.2012 – si applicano appunto le disposizioni per l'accertamento e la riscossione vevoli per le imposte dirette, fra cui le sanzioni – e le relative riduzioni – poste a carico degli intermediari incaricati per il loro adempimento.

A questo punto, non appare altresì chiaro se a detta sanzione ridotta (visto che la norma richiamata recita "...si fa luogo esclusivamente alla sanzione nella misura ridotta...") si debba cumulare quella, anch'essa stabilita in forma ridotta, prevista dal secondo periodo dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 per i ravvedimenti attivati dai sostituti d'imposta per versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, pari al 2% per ogni giorno di ritardo sicché – in sostanza – in tale ambito temporale di ritardo la sanzione applicabile sarebbe ulteriormente ridotta al 2 per mille giornaliero.

Non sembra, allo stesso tempo, che sia accordata una possibilità di ravvedimento operoso a favore del contribuente e non sembrerebbe sussistere alcuna possibilità di dilazione di pagamento al contribuente che, in ritardo, metta a disposizione dell'intermediario la provvista necessaria per l'assolvimento del tributo.

Di conseguenza, sembra che gli intermediari non possano accogliere proposte di versamento tardivo dell'imposta da parte dei propri clienti e dovranno comunque segnalarne la posizione con la propria dichiarazione di sostituti d'imposta.

Per l'omessa presentazione del Modello 770 (o anche per la non corretta predisposizione del richiamato quadro SO), si applicano le autonome sanzioni ordinariamente previste per il sostituto d'imposta dall'art. 2 del d.lgs. n. 471/1997, oltre a quella contemplata dal quarto comma del medesimo articolo, pari a 51,00 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. Anche in questo caso, da parte dell'intermediario, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, di cui all'art. 13, primo comma, lettera c), del d.lgs. n. 472/1997.

L'imposta di bollo speciale (ma non la straordinaria) è **determinata al netto** dell'eventuale imposta di bollo "sostitutiva" ordinaria già pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 13 della tariffa⁹, ossia quella ordinariamente dovuta sui conti correnti, libretti di risparmio, *dossier* titoli ed altri prodotti finanziari. Detta imposta di bollo ordinaria non sarà quindi dovuta fino alla concorrenza dell'imposta di bollo speciale annuale già corrisposta.

L'imposta di bollo da scomputare è quella risultante dai rendiconti relativi all'anno di riferimento, a decorrere dal 2011, riferita ai rapporti segreti.

Nel caso in cui l'imposta di bollo ordinaria risulti dovuta al momento del rimborso del relativo prodotto finanziario (ad esempio, certificato di deposito materializzato detenuto dallo stesso contribuente) e questo avvenga in un momento successivo a quello dell'applicazione dell'imposta di bollo speciale, quest'ultimo tributo sarà determinato al lordo dell'imposta ordinaria non ancora calcolata. Per evitare una duplicazione dell'imposta, sembra ammissibile che sarà l'imposta di bollo speciale già versata ad essere scomputata in sede di rimborso o riscatto dall'imposta di bollo ordinaria dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari non dematerializzati rimborsati, come è stato ammesso dal d.m. 24.5.2012¹⁰ in relazione alle polizze di assicurazione, anche nel caso in cui la polizza sia oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria¹¹ (con la necessaria reciproca comunicazione in caso di separato assolvimento delle relative imposte di bollo "ordinaria" e "speciale" applicabili eventualmente sulla stessa polizza).

In merito alle **modalità** ed ai **termini di versamento**, gli intermediari provvedono ad effettuare il versamento dell'imposta di bollo speciale entro il **16 luglio**¹² di **ciascun anno** successivo all'anno di riferimento, così come previsto dal punto 3.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5.6.2012.

Al quarto comma dello stesso punto è altresì stabilito che l'imposta di bollo speciale relativa all'imposta 2011 nonché l'eventuale imposta straordinaria sui prelievi (quest'ultima dovuta esclusivamente con riferimento al periodo 1° gennaio – 6 dicembre 2011) dovevano essere versate entro il **16 luglio 2012**¹³.

Conseguentemente, le relative segnalazioni (cfr. comma 12 del punto 3.2. del cit. provvedimento) vanno effettuate per la prima volta nella dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari, modello 770 Ordinario, quadro SO, a decorrere dal modello relativo al periodo d'imposta 2012 (**Mod. 770/2013**), il cui termine di presentazione è scaduto il 31 luglio 2013.

Sono stati altresì determinati i relativi **codici tributo**¹⁴ da indicare nel relativo Modello F24 di versamento:

- **8111**: “Imposta di bollo speciale di cui all’art. 19, comma 6, d.l. 201/2011”;
- **8112**: “Imposta di bollo straordinaria di cui all’art. 19, comma 12, d.l. 201/2011”;
- **8113**: “Sanzione per omesso versamento di cui all’art. 19, commi 10 e 12, d.l. 201/2011”¹⁵.

Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate¹⁶, ai fini delle imposte in questione, gli intermediari possono anche utilizzare l’eccedenza di versamento dell’imposta straordinaria versata per l’emersione delle attività detenute all’estero ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. 1.7.2009, n. 78, convertito dalla legge 3.8.2009, n. 102, effettuandone la compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241.

Si noti infine che, ai sensi del punto 3.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5.6.2012, per l’**accertamento**, la **riscossione** e il **contenzioso** dell’imposta di bollo speciale e dell’imposta straordinaria sui prelievi si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sui redditi (mentre nelle originarie disposizioni si richiamavano le rispettive norme vigenti per l’imposta di bollo).

Atteso che sono state superate molte delle differenze che caratterizzavano il contenzioso in materia di imposta di bollo e delle altre imposte¹⁷, detta disposizione ha un particolare effetto specialmente per quanto riguarda le modalità di versamento (come abbiamo visto, è utilizzabile allo scopo il modello unificato F24, sicché è possibile la compensazione fra le varie imposte ivi evidenziate) ma non mancano motivi di perplessità, come abbiamo accennato in riferimento all’applicazione delle sanzioni.

1. Al riguardo, cfr. Circolare Assogestioni n. 75/12/C del 16.12.2012.

2. Argomentando dalla cit. CM n. 24/E, paragrafo 6.

3. In tal senso, infatti, si esprime il comma 3-bis del d.l. n. 201/2011, inserito dal d.l. n. 16/2012, che si riferisce – appunto – alla sola imposta ordinaria.

4. Che generalmente accoglie i dati richiesti per l’effettuazione delle comunicazioni all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 10, comma primo, del d.lgs. n. 461/1997.

5. Si noti, infatti, che, per gli aspetti che qui ci occupano, il modello 770 considera il periodo d’imposta in cui è avvenuto il versamento delle imposte e non quello rispetto al quale le stesse imposte state determinate. Quindi, con riferimento alle imposte di bollo speciale e straordinaria dovute in riferimento all’anno 2011 e il cui versamento è stato effettuato nel 2012, gli obblighi dichiarativi saranno espletati per la prima volta con il modello 770/Ordinario 2013.

6. Ex art. 14 del d.P.R. n. 602/1973.

7. Prevista dall’art. 19, comma 10, del d.l. n. 201/2011. Si rammenta che in sede di riscossione coattiva dell’imposta nei confronti degli eredi la sanzione non può applicarsi in base al principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi di cui all’art. 8 del cit. d.lgs. n. 472/1997.

8. Sulle problematiche relative al possibile ravvedimento per errati versamenti da parte dei contribuenti cfr. – più recentemente – CM 2.8.2013, n. 27/E.

9. Così come è stato stabilito dall’art. 8, comma 16, del d.l. n. 16/2012 (in precedenza, invero, la compensazione era ammessa solo con riferimento all’imposta di bollo ordinaria dovuta ai sensi del comma 2-ter del cit. art. 13).

10. In tal senso vedi anche cit. CM n. 29/2012.

11. Al riguardo, cfr. Comunicazione ANIA prot. n. 0225 del 4.6.2012.

12. Originariamente stabilito al 16 febbraio e dopo una proroga concessa – invero con una modalità alquanto “informale” – con il Comunicato Stampa del Ministero delle Finanze del 15.2.2012, addirittura successivo alla scadenza del termine originariamente fissata e in coincidenza con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.2.2012 con cui venivano emanate le attese istruzioni attuative per l’effettuazione dello stesso versamento, peraltro sostituite – come abbiamo visto – con l’analogo provvedimento del 5.6.2012. Per la verità con detto Comunicato veniva in un primo tempo fissata una proroga dei versamenti al 15 maggio 2012 e, a regime, la data del 16 maggio di ogni anno.

13. Cfr. Circolare Federcasse n. FL 118/13 dell’8.7.2013.

14. Istituiti con RM 9.2.2012, n. 14/E.

15. In proposito, si noti l’incongruenza di detto codice, atteso che la sanzione ivi richiamata, relativa all’impossibilità di versamento dell’imposta per mancata provvista da parte del cliente, pari al 100% della stessa, è riscossa direttamente dall’Amministrazione finanziaria tramite iscrizione a ruolo, mentre le autonome sanzioni previste a carico degli intermediari finanziari, per eventuali loro adempimenti come sostituti d’imposta, trovano diversamente titolo nel già cit. d.lgs. n. 471/1997.

16. Cfr. cit. CM n. 29/2012, paragrafo 5, al riguardo vedi anche RM 14.10.2010, n. 107/E.

17. Cfr. Parte prima, paragrafo 9.

Estratto dal libro “La Nuova imposta di bollo”

Indice dei principali argomenti del volume

- **Le modalità di applicazione del tributo**
- **Il contrassegno telematico**
- **L’assolvimento in modo virtuale**
- **L’applicazione sui documenti informatici**
- **La deducibilità dal reddito d’impresa**
- **Accertamento, riscossione e sanzioni**
- **Il contenzioso - Gli atti soggetti all’imposta fin dall’origine**
- **L’imposta “sostitutiva” sui rapporti finanziari**
- **Gli atti, documenti e registri soggetti all’imposta in caso d’uso**
- **Gli atti, documenti e registri esenti**
- **L’imposta sulle attività scudate Aggiornato con la Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui

27 maggio 2014

di Polo Gianni